

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

NORMATIVA

data	documento	sintesi
27 dicembre 2012	Direttiva Ministeriale <u>“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”</u>	Identifica i soggetti con Bisogni Educativi Speciali con riferimento ad altri paesi europei e all’ICD-10, suddividendoli in 3 sotto-categorie: <ul style="list-style-type: none">- disabilità- disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione, dell’iperattività; viene escluso il funzionamento intellettivo limite, considerato un caso di confine tra disabilità e disturbo specifico)- svantaggio socio-economico, linguistico, culturale Riferimento alla legge 170/2010 nella prospettiva della presa in carico dell’alunno con BES, prevedendo un percorso individualizzato e personalizzato, anche attraverso la redazione di un PDP. Prevede inoltre l’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica, attraverso i CTS (Centri di supporto territoriale) ed i CTI (Centri Territoriali per l’Integrazione), stimolando la creazione di una rete diffusa. Si prevede infine la creazione di un portale per scambi di apprendimento-insegnamento, informazioni e consulenze.
8 gennaio 2013	Nota Miur n. 65 <i>“Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012. Riorganizzazione dei CTS - Centri Territoriali di Supporto.”</i>	A seguito della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a riorganizzare a livello provinciale entro il 25 gennaio 2013 i CTS .
6 marzo 2013	Circolare ministeriale n. 8 prot. 561 <i>“Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative”</i>	Indicazioni operative circa l’attuazione degli strumenti d’intervento per alunni con BES, ribadendo l’obbligo dei Consigli di classe ad adottare una personalizzazione della didattica, individuando nuovamente come strumento privilegiato il PDP. Si conferma il termine del 31 marzo come limite per la presentazione della documentazione degli alunni con DSA, negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico. Grande attenzione è posta agli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, in particolare agli alunni stranieri, indicando nell’art. 6 del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 la possibilità di dispensare

		gli alunni dallo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, solo in presenza di certificazione DSA. Vengono invece rimandate a successive indicazioni, le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato e delle verifiche in corso d'anno per gli alunni stranieri che abbiano usufruito del potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana durante le due ore di seconda lingua straniera. Sono riassunti i compiti dei GLHI e dei GLI, oltre alle indicazioni per i P.O.F. delle singole scuole e le indicazioni per il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività nella scuola. Si ribadisce il ruolo di CTS e CTI.
29 maggio 2013	<p>- Nota dell'USR dell'Emilia Romagna Prot. 6721 <i>"BES-Alunni con bisogni educativi speciali.Piano per l'inclusione scolastica. Materiali e proposte per la formazione dei docenti a.s. 2013/14"</i></p> <p>- Esempio di piano annuale per l'inclusività scolastica.</p>	Riprende quanto esplicitato dai documenti precedenti, mettendo in evidenza l'organizzazione del sito www.istruzioneer.it , come strumento di comunicazione istituzionale; riassume il percorso che ha portato alla creazione del Piano annuale per l'inclusività e promuove l'uso delle nuove tecnologie. Fornisce infine indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico 2013-2014 in materia di inclusione ed inclusività
27 giugno 2013	Nota ministeriale <i>"Piano annuale per l'inclusività"</i>	Sottolinea come il P.A.I. (Piano Annuale per l'Inclusività) non sia un piano formativo per alunni con BES a integrazione del POF, bensì uno strumento per la progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo.
21 agosto 2013	Nota USR Emilia Romagna <i>"Bisogni Educativi Speciali. Approfondimenti in ordine alla redazione del piano annuale per l'inclusività nell'ottica della personalizzazione dell'apprendimento. Materiali per la formazione dei docenti a.s. 2013-2014"</i>	Partendo da spunti presi dal dibattito internazionale, introduce una riflessione sui BES, in rapporto a diritti specifici, affrontando i vari aspetti dell'inclusione (alunni, docenti, documenti, Universal Design for Learning). Indica i punti essenziali da trattare nel POF e nel PAI. Indica il portale on-line di raccolta e confronto dei dati forniti dai docenti e i link per reperire i vari documenti. Promuove l'adattamento dei curricoli e dei piani personalizzati e fornisce indicazioni su come affrontare i casi difficili. Ribadisce infine l'importanza dell'aggiornamento dei docenti.
13 aprile 2017	Decreto legislativo numero 62	1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata

Art. 11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i 11 docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. 6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. 8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento

(DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della 12 prova scritta di lingua straniera. 13. In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e'

esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. 14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la

		<p>prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7. 15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.</p>
17 maggio 2018	<p>Circolare riguardo "Autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo per ciascuno"</p>	<p>Sembrava aver rimesso in discussione la possibilità dei PDP per gli alunni con BES. In realtà è stato poi chiarito che la circolare non supera le precedenti direttive ministeriali, nonostante esprima effettivamente alcune critiche sulle note del 2013 riguardanti il tema. Al contrario, vuole incentivare una maggiore autonomia degli istituti scolastici nella personalizzazione della didattica, promuovendo così un approccio meno burocratico e più educativo rispetto ai BES.</p>
4 aprile 2019	<p>nota n. 5772 sull'Esame di Stato</p>	<p>Il Miur, con la nota n. 5772 del 4 aprile 2019, ha fornito indicazioni in merito agli esami di Stato di I grado che, dallo scorso anno scolastico, presentano diverse novità introdotte dal D.lgs. 62/2017.</p> <p>I candidati disabili certificati e con con DSA certificato, nel corso dell'esame, possono avvalersi di specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe ...) o possono essere oggetto di misure dispensative, qualora già presenti nel PEI (per i disabili) e nel PDP (per i candidati con DSA).</p> <p>Per quanto riguarda i candidati con Bisogni Educativi Speciali certificati clinicamente, che non godono delle tutele previste dalla legge 104/92 e dalla legge 170/2010, non sono previste misure dispensative ma possono essere utilizzati strumenti compensativi, purché sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e siano funzionali allo svolgimento della prova assegnata.</p> <p>L'utilizzo di eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.), che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, sono individuati dalla commissione d'esame, in sede di riunione preliminare.</p>